

## **Risposte alle osservazioni formulate dalle OO.SS. in merito alla costituzione dei fondi per il salario accessorio dei lavoratori IV – VIII**

### **1. L'ammontare dei risparmi della RIA con riferimento alle cessazioni di personale nell'anno 2014**

**Q:** Si contesta il dato relativo ai risparmi realizzati per effetto delle cessazioni intervenute nell'anno 2014 (€ 41.408) che risulterebbe troppo basso se messo a confronto con i dati relativi agli anni precedenti.

**R:** L'art. 4, comma 1 lettera c), - CCCNL 1998-2001, II biennio economico, dispone che il fondo per il trattamento accessorio deve assorbire i risparmi dell'amministrazione per effetto della cessazione del personale di ruolo in godimento della RIA.

La RIA ha sostituito l'incremento della retribuzione che in passato era stato corrisposto tramite classi e scatti di stipendio e che è stato congelato alla data del 31 dicembre 1986. Pertanto, per effetto del pensionamento del personale assunto prima del 1986, il dato relativo alla RIA è destinato a diminuire fino al completo esaurimento.

Per Istat l'applicazione della norma contrattuale ha dato luogo, anno per anno, ai seguenti accantonamenti:

#### **ANNORISPARMIO CUMULATO**

|      |           |            |
|------|-----------|------------|
| 2010 |           | 537.682,22 |
| 2011 | 78.686,13 | 616.368,35 |
| 2012 | 45.560,00 | 661.928,35 |
| 2013 | 42.151,17 | 704.079,52 |
| 2014 | 44.958,37 | 749.037,89 |
| 2015 | 41.808,14 |            |

Nelle delibere di costituzione dei fondi 2011, 2012 e 2013 viene riportato il solo dato relativo alle somme cumulate nel corso degli anni e non già il risparmio che si realizza nel singolo anno, così come per la prossima costituzione del fondo 2014.

Per l'anno 2015 vige l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, che, come noto, prevede che *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*.

Pertanto, in attesa di chiarimenti in merito all'applicazione della suddetta disposizione, in via simulativa sono stati considerati risparmi RIA solo quelli derivanti dalle cessazioni del personale di ruolo avvenute nell'anno 2014.

### **2. Risparmi degli incrementi retributivi dell'art. 53 CCNL 1998-2001**

**Q:** Si chiede di motivare il mancato accantonamento dei risparmi relativi alle progressioni economiche di cui all'art. 53 del CCNL 1998/2001 derivanti dalle cessazioni dal servizio del

personale beneficiario, come invece prescritto dall' art. 4., comma 1, lettera c), del CCNL 1998/2001, II biennio economico.

**R:** Il citato art. 4 del CCNL 1998/2001 prevede che concorrono ad incrementare il fondo per il trattamento accessorio i risparmi degli incrementi retributivi di cui all'art. 53 del citato CCNL in godimento al personale comunque cessato dal servizio. L'accantonamento avverrà con le stesse modalità previste per l'accantonamento della RIA del personale cessato.

L'Istituto applica tale disposizione contrattuale imputando le progressioni correnti (2006/2008/2010) direttamente al capitolo di bilancio dedicato al trattamento accessorio, con l'effetto che le somme relative alle cessazioni restano imputate al fondo stesso quali economie/residui sulla voce corrispondente del fondo, senza necessità di ricorrere ad apposite variazioni di bilancio da un capitolo ad un altro delle spese dedicate al personale.

L'accantonamento dei risparmi viene in altre parole effettuato automaticamente mano a mano che il personale beneficiario cessa dal servizio.

I dati relativi al consuntivo delle sotto voci del fondo dedicate alle progressioni vengono forniti periodicamente insieme al consuntivo delle altre voci in cui si articola il fondo.

### **3. Il mancato accantonamento dei risparmi derivanti dal part time**

**Q:** Si chiede di esplicitare il motivo del mancato incremento del fondo con i risparmi derivanti dalle trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

**R:** L'art. 1, comma 59, della legge 662/1996, che consentiva di destinare una quota parte delle economie derivanti annualmente dalle trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è stato modificato dall'art. 73, comma 2, del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, nel modo seguente: *“I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 70 per cento dei predetti risparmi è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio.*

### **4. Decurtazione ex art. 67, comma 5, del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008**

**Q:** a) L'applicazione dell'art. 67, comma 5, del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, avrebbe dato luogo ad un taglio dei fondi degli anni 2011, 2012 e 2013 superiore a quello previsto dalla norma (24.032,62 euro nel 2011, 22.606,07 euro nel 2012 e 22.413,20 euro nell'anno 2013, per un importo complessivo di 69.051,89 euro).

b) Il calcolo della riduzione derivante dall'applicazione dell'art. 67, comma 5, del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, pari a 736.137 euro per l'anno 2011 e seguenti, è stato erroneamente effettuato se si prende in considerazione il valore calcolato per l'anno 2010, pari a 711.425 euro.

**R:** L'applicazione dell'art. 67, comma 5, del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, prevede che. *“A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa ..., determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo ..., ridotto*

*del 10 per cento”.*

La ragione dei diversi valori calcolati dalle OO.SS. rispetto a quelli calcolati dall'Amministrazione deriva dal fatto che i conteggi effettuati dalle OO.SS. non tengono conto dei rilievi formulati dagli organi di controllo e vigilanti sull'accordo integrativo relativo all'anno 2010, che hanno condotto, nell'aprile del 2012, alla sottoscrizione di un nuovo accordo avente ad oggetto, tra l'altro, la diversa determinazione della consistenza del fondo 2010 rispetto a quanto sottoscritto in precedenza ([http://www.istat.it/it/files/2011/08/ipotesi\\_accordo\\_accessorio\\_2010\\_certificato\\_organiconrollo1.pdf](http://www.istat.it/it/files/2011/08/ipotesi_accordo_accessorio_2010_certificato_organiconrollo1.pdf)). Gli organi di controllo, in occasione della procedura per l'accertamento della compatibilità economico-finanziaria del fondo 2010, attivata ai sensi dell' art. 40-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2000, a seguito della sottoscrizione della relativa ipotesi di accordo integrativo, hanno sollevato rilievo in ordine alla corretta determinazione della decurtazione ex art. 67 , del D.L. n. 112/2008 rifiutandosi di procedere con la certificazione.

L'Istat ha, dunque, dovuto accogliere le osservazioni formulate, aggiungendo al computo delle voci sulle quali operare il taglio anche il valore relativo all'indennità di ente mensile e procedendo di conseguenza a sottoporre alle OO.SS. in data 24 aprile 2012 una modifica dell'importo del fondo 2010, oggetto di accordo sottoscritto in data 19 novembre 2010 e successivamente integrato in data 23 dicembre 2010, dando conto della diversa consistenza del fondo che da €11.875.584,06 diventa € 11.850.836,60, con una differenza di € 24.747,46.

**5. Decurtazione dei fondi 2011, 2012 e 2013 per riconduzione al fondo 2010, ex art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010**

**Q:** a) Si contesta la cumulabilità delle decurtazioni previste dall'art. 67 del D.L. n. 112/2008 e dall' art. 9 del D.L. n. 78/2010.

b) Si richiede di motivare la procedura operata dall'Amministrazione in merito alle decurtazioni ex art. 9, comma 2 bis, del D.L. citato, ovvero di un'applicazione non favorevole, in quanto le decurtazioni operate sono due: 1) la riconduzione dell'importo dei fondi all'importo del fondo 2010 e 2) la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, mentre dovrebbe operarsi prima la decurtazione per la riduzione del personale e solo nel caso in cui l'ammontare del fondo dovesse superare quello dell'anno 2010 si dovrebbe operare l'ulteriore riduzione al fondo 2010.

**R:** L'Amministrazione per la costituzione di ciascun fondo parte dal fondo 2004 e opera la decurtazione una sola volta; tale decurtazione dal 2010 è pari a € 736,173,41 (come sopra evidenziato a seguito di rilievo del Collegio dei revisori e del MEF) e sul fondo teorico così ottenuto vengono poi operate le decurtazioni di cui all'art. 9, comma 2 bis citato.

Al riguardo, il tenore letterale della disposizione, le precisazioni fornite dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la nota circolare n. 12 del 15 aprile 2011 e le indicazioni operative ed interpretative impartite in tema di conto annuale – tabella 15 “Fondi per la contrattazione integrativa” (circolare MEF/RGS n. 15 del 30 aprile 2014, pubblicata sul sito <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SICO/Conto-annu/2013/>) confermano la sequenzialità delle decurtazioni in questione. Sulla legittimità della costituzione del fondo 2011 e del modello di calcolo per la decurtazione ex art. 9, comma 2 bis, del D.L. citato, operata dall'Istat, ha espresso parere favorevole il Collegio dei revisori dei Conti, come risulta dal verbale n. 1562 della seduta del 22 novembre 2013. Il fondo 2012 è stato certificato dal Collegio dei revisori dei conti nella seduta del 13 febbraio 2013, n. 1553; il fondo 2013 è stato certificato dal Collegio dei revisori dei conti nella seduta del 18 febbraio 2014 n 1564.

Infine, con riferimento ai calcoli predisposti da alcune organizzazioni sindacali sugli importi derivati dalle decurtazioni di cui all'art. 9, comma 2 bis in questione, si precisa che le differenze

rispetto agli importi dell'Istituto derivano dalla differente base di calcolo, in quanto, come indicato nella risposta di cui al precedente punto 4, l'importo deve essere quello del fondo 2010 certificato pari a € 11.850.836,60.

**6. Il calcolo del personale ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010**

**Q:** Si rileva l'erronea applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 122/2010 che prevede la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, con riferimento alla variazione percentuale tra le consistenze medie del personale determinatesi negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 con riferimento al 2010, per i seguenti motivi:

a) Mancato computo del personale in aspettativa, comando, ecc. –

**R:** Ai fini del calcolo della variazione percentuale del personale in servizio per ciascun anno di riferimento, si è tenuto conto di tutte le fattispecie sopra menzionate.

b) Mancato computo del personale a tempo determinato

**R:** Il computo del personale a tempo determinato ai fini dell'applicazione della norma in esame avrebbe implicato che lo stesso beneficiasse delle risorse del fondo, mentre il trattamento accessorio corrisposto al personale in questione è a carico dei capitoli di bilancio sui quali vengono iscritte le somme provenienti dai finanziamenti esterni e/o vincolati che giustificano il ricorso a tale forma di lavoro flessibile.

L'eventuale inserimento del personale a tempo determinato tra i beneficiari del fondo avrebbe comportato effetti negativi per tutti i beneficiari (di ruolo e a tempo determinato), in quanto la spesa sarebbe aumentata in misura maggiore rispetto all'incremento nella costituzione del fondo (il costo del trattamento accessorio del personale a tempo determinato ammonta complessivamente a quasi € 1.800.000). Anche aumentando il fondo con le risorse dedicate al trattamento accessorio del personale a tempo determinato, rimarrebbe sempre il limite dell'anno 2010, anno nel quale sono stati stipulati i primi contratti a tempo determinato IV-VIII.

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE - DCPE  
IL DIRETTORE  
Paolo Weber